

Bruxelles, 16.5.2018
COM(2018) 290 final

2018/0151 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma a nome dell'Unione europea del protocollo
che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di
viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco
la possibilità di aderire a tale accordo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus¹ è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. L'accordo è stato successivamente aggiornato dalla decisione n. 1/2011² del comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo.

L'ambito geografico dell'accordo Interbus è circoscritto ai paesi membri della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT). Oltre all'Unione europea sono attualmente parti contraenti dell'accordo la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina. All'accordo possono aderire altri membri della CEMT.

Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco.

Le sessioni negoziali con le parti contraenti, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, sono state tre e in ciascuna occasione gli Stati membri sono stati invitati a partecipare in qualità di esperti.

Durante la riunione del 10 novembre 2017, le parti contraenti presenti hanno convenuto che il testo era stabile e definitivo e hanno concordato un periodo per la firma. Erano presenti tre parti contraenti dell'Europa orientale e sudorientale (Repubblica di Moldova, Montenegro e Ucraina). In precedenza, due parti contraenti (Albania e Turchia) avevano espresso per iscritto la loro opinione favorevole al testo.

L'accordo Interbus è aperto all'adesione dei paesi che sono membri a pieno titolo della CEMT. Il Regno del Marocco non è membro a pieno titolo, ma ha lo status di osservatore in seno alla CEMT dal 2006.

L'accordo dovrebbe stabilire una chiara base giuridica per l'adesione del Regno del Marocco. Sulla base dei documenti disponibili, la Commissione non può dare per scontato che il Forum internazionale dei trasporti (FIT) creato nel maggio 2006 dai ministri di 43 paesi abbia sostituito la CEMT e sia subentrato a questa, il che consentirebbe l'adesione all'accordo da parte di qualsiasi membro del FIT, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, dell'accordo.

L'allegato progetto di protocollo aggiunge il Regno del Marocco all'elenco dei paesi menzionati all'articolo 30, paragrafo 2, che possono aderire all'accordo Interbus. L'articolo 30, paragrafo 2, elenca già la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e il Principato di Monaco.

¹ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.

² Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

L'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus contribuirà allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus e ne agevolerà l'organizzazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta di protocollo allegata alla presente decisione del Consiglio è conforme alla politica dell'UE in materia di trasporti su strada e integra tale politica. La proposta favorisce l'accesso dei paesi vicini dell'UE al mercato del trasporto viaggiatori dell'Unione (e viceversa) con la creazione di un quadro normativo per l'organizzazione del turismo transfrontaliero in entrambe le direzioni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la politica di vicinato e con le relazioni esterne dell'UE.

2. BASE GIURIDICA

La base giuridica della proposta è l'articolo 91 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE prevede quale strumento applicabile una decisione del Consiglio.

3. RICORSO AL PARERE DEGLI ESPERTI E VALUTAZIONE D'IMPATTO / SEMPLIFICAZIONE

- **Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto**

Nell'elaborare la presente proposta la Commissione ha ricevuto contributi da varie fonti, tra cui gli esperti degli Stati membri che hanno partecipato alla preparazione dei negoziati.

Gli effetti previsti sono positivi: l'apertura dell'accordo Interbus a un altro paese in più offrirebbe nuove opportunità sia alle parti contraenti attuali sia al Regno del Marocco. Contribuendo a estendere a tale paese l'*acquis* dell'UE in materia di trasporti di viaggiatori, tale apertura avrà un impatto positivo sulle condizioni tecniche, economiche e sociali in base alle quali si svolgono le pertinenti operazioni. L'impatto ambientale globale sarebbe limitato.

- **Semplificazione**

L'ampliamento dell'ambito geografico delle norme applicabili alle operazioni occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus nel quadro dell'accordo Interbus contribuirà a semplificare l'espletamento di tali operazioni con un altro paese terzo.

Come in passato gli operatori possono essere PMI con una flotta limitata di autobus o società più grandi con flotte più ampie.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

• **Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il funzionamento dell'accordo Interbus è valutato ogni cinque anni dal comitato misto di cui all'articolo 23 dell'accordo.

Passi successivi

La Commissione ritiene che sia necessario avviare la procedura, in vista della firma e della successiva finalizzazione del progetto di protocollo. La Commissione sottopone pertanto al Consiglio la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del progetto di protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo.

• **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Disposizioni specifiche della proposta di decisione del Consiglio

- L'articolo 1 prevede la firma del progetto di protocollo finalizzato ad aprire l'accordo Interbus alla possibile adesione del Regno del Marocco.
- L'articolo 2 autorizza il negoziatore del protocollo a indicare la persona o le persone abilitate a firmare il progetto di protocollo a nome dell'Unione.
- L'articolo 3 contiene disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

Disposizioni specifiche dell'allegato della proposta di decisione del Consiglio

- L'articolo 1 prevede una modifica dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus allo scopo di offrire al Regno del Marocco la possibilità di aderire all'accordo.
- Gli articoli 2-6 riguardano le procedure amministrative per l'entrata in vigore del protocollo e comprendono disposizioni relative al regime linguistico.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma a nome dell'Unione europea del protocollo
che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di
viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco
la possibilità di aderire a tale accordo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio², l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003³.
- (2) Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco attualmente non prevista dall'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un protocollo che modifica l'accordo Interbus, estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo. I negoziati si sono conclusi il 10 novembre 2017.
- (3) Una possibile adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Al Regno del Marocco, che non è membro a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, ma ha lo status di osservatore che non è sufficiente per l'adesione all'accordo Interbus, dovrebbe essere offerta la possibilità di aderire all'accordo.
- (4) È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il progetto di protocollo che modifica l'accordo Interbus, con riserva della sua conclusione in data successiva,

¹ COM(2018)290

² Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

³ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*